

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1127}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SALVINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016

Presentato il 10 agosto 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.

L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'extradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Il testo normativo si compone di 4 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Nel caso dell'extradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell'extradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denuncia della Convenzione statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria

del 20 aprile 1959 si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'espletamento di interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si

impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.

È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante « Attuazione della di-

rettiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ».

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie macedoni tre (3) nostri connazionali.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possono trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'extradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali – due (2) estradandi.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dalla Macedonia (capitale Skopje) verso l'Italia (Roma), non sussistendo collegamenti diretti tra le due città, è pari mediamente a € 300 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 estradandi

- € 300 (passaggio aereo sola andata) X 2 (n. detenuti annuo) = € 600 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun estradando ed una diaria di euro 116,34 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003). La diaria va ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, ed è equivalente a € 93,07. Essa è da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 62,05 (93,07 – 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: 62,05 - 51,65 = € 10,40;
- su tale quota di € 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 5,37;



- si è proceduto a sommare la diaria di € 62,05 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 5,37, determinando un importo complessivo di € 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 67,42.

Il costo del biglietto aereo a/r (Roma-Skopje-Roma) per ciascun accompagnatore è pari a circa € 600 (tariffa in classe economica). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 630.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 2 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Skopje a/r: € 630;
- Spese di viaggio € 630 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € 2.520; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 67,42 (diaria) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 giorni di missione = € 539,36; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 140 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 1 notte = € 560; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 2.520 + 539,36 + 560 = € 3.619,36 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e dei documenti

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono forfettariamente essere quantificate in € 5.000 (oneri autorizzati).

Complessivamente l'onere annuo recato dall'Accordo di estradizione fra Italia e Macedonia viene quantificato in € 9.219,36.



RIEPILOGO ACCORDO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dall'Accordo di estradizione ammonta a € 9.219 annui (arrotondato) a decorrere dal 2018. Di questi, € 4.219 hanno natura di oneri valutati ed € 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 - 2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento estradandi (onere valutato)	€ 600
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 2.520
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 539
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 560
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 5.000

TOTALE	€ 9.219

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Scopo principale del Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie macedoni tre (3) nostri connazionali, mentre si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane centoventuno (121) cittadini macedoni

L'articolo 1, comma 2, lettera 2.8, prevede la possibilità che possano essere disposti trasferimenti temporanei di detenuti per poter partecipare agli atti processuali al fine di rendere testimonianza o interrogatori.

E' possibile pertanto stimare le seguenti voci di spesa annue:



Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di un (1) detenuto

Il costo del biglietto aereo a/r (Skopje-Roma-Skopje) per ciascun detenuto è pari a circa € 600 € (tariffa in classe economica):

- € 600 (passaggio aereo a/r) x 1 detenuto = € 600 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può supporre in via meramente ipotetica un numero di due (2) unità per ciascun detenuto ed una diaria di euro 116,34 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003). La diaria va ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, ed è equivalente a € 93,07. Essa è da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 62,05 (93,07 - 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65: $62,05 - 51,65 = € 10,40$;
- su tale quota di € 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 5,37;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 62,05 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 5,37, determinando un importo complessivo di € 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 67,42.

Il costo del biglietto aereo a/r (Roma-Skopje-Roma) per ciascun accompagnatore è pari a circa € 600 (tariffa in classe economica). A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 630.

La cifra va poi moltiplicata per i due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di € 1.260.



Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia, una missione di 2 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento della persona e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietti aereo Roma – Skopje a/r (prelievo e riconsegna): € 1.260;
- Spese di viaggio: € 1.260 x 2 accompagnatori (2 x 1 persona) x 1 missione = € 2.520; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 67,42 (diaria) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione x 2 viaggi = € 539,36; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 140 x 2 accompagnatori x 1 notte x 2 viaggi = € 560; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 2.520 + 539,36 + 560 = € 3.619,36 (oneri valutati)

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 2.500. (oneri autorizzati)

Spese per la comparizione di testimoni e periti

• Spese di viaggio (costo medio a/r passaggio Skopje-Roma) € 600 x 1 caso (comparizioni di testimoni o periti)	€ 600 (oneri valutati)
• Spese di soggiorno (€ 140,00 x 3 giorni x 1 testimone o perito)	€ 420 (oneri valutati)
• Spese di vitto per 1 testimone o perito: € 60 x 4 giorni	€ 240 (oneri valutati)
• Spese per compensi (comprehensive di onorari ed indennità): € 150 x 1 richieste x 1 esame x 4 giorni:	€ 600 (oneri autorizzati)
TOTALE	€ 1.860

E' opportuno ricordare che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle Autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere



quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese per la videoconferenza

In relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento, in applicazione dell'Accordo, calcolando i costi di collegamento per almeno 6 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza.

Secondo le tariffe Telecom, un collegamento audiovisivo con i Paesi balcanici ha un costo medio di 200 euro ogni ora.

Ipotizzando un collegamento della durata media di due ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo:

200 euro x 2 (ore) x 4 videoconferenze = € 1.600 (oneri autorizzati)

A tale importo vanno aggiunte le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario.

Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50% dei casi (2 casi) e un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento, si determina il seguente onere:

50 euro x 2 (ore) x 1 (giorno) x 2 casi = € 200 (oneri autorizzati)

Complessivamente l'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Macedonia determina oneri annui quantificati in € 10.379,36.

RIEPILOGO ACCORDO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

L'onere totale derivante dal Trattato di assistenza giudiziaria ammonta a € 10.379 annui (arrotondato) a decorrere dal 2018. Di questi, € 5.479 hanno natura di oneri valutati ed € 4.900 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento detenuto (onere valutato)	€ 600
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 2.520
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 539,36
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 560
Spese traduzione atti	€ 2.500



(onere autorizzato)		
Spese per la comparizione di testimoni e periti	€	1.260
(onere valutato)		
Spese per compensi	€	600
(onere autorizzato)		
Spese per le videoconferenze + interpreti	€	1.800
(onere autorizzato)		

TOTALE	€	10.379,36

RIEPILOGO COMPLESSIVO

L'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2018, è pari ad € 19.598, di cui € 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati.

Anno	2018	2019	2020
Accordo di estradizione (oneri valutati)	4.219	4.219	4.219
Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri valutati)	5.479	5.479	5.479
Accordo di estradizione (oneri autorizzati)	5.000	5.000	5.000
Accordo di cooperazione giudiziaria penale (oneri autorizzati)	4.900	4.900	4.900
TOTALE	19.598	19.598	19.598

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 AGO. 2018

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con l'Accordo aggiuntivo di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul loro territorio, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

L'Accordo risulta essere in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 697 – 722 del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento di ratifica dell'Accordo.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'extradizione. In particolare, si evidenzia che

l'Italia e la Macedonia sono Stati Parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

L'Accordo non appare neppure in contrasto con il II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di estradizione.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e dal II Protocollo addizionale alla stessa apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'Accordo non produce effetti abrogativi.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia.

PARTE I – ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia risulta essere preordinato a migliorare la collaborazione fra i due Paesi, rendendola rapida ed efficace, conformemente ai principi del diritto internazionale, in materia di cooperazione giudiziaria penale.

In virtù di tale Accordo i due Stati contraenti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 723 – 729 del codice di procedura penale che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente in quanto lo Stato italiano continua puntualmente ad applicare la propria normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale. La sua ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali in quanto l'intervento dello Stato risulta conforme all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo, come evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione. Non si configura neppure alcuna rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In

particolare, si evidenzia che l'Italia, al pari della Macedonia, è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, apparendo dunque in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Accordo non ha effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa, ad eccezione della ratifica.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno compiuti dall'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.07.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 27 LUG. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;

b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dal-

l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilità di estradizione e transito dei propri cittadini;

tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessità di una cooperazione efficace in tali settori;

considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'extradizione è consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.

ARTICOLO 2 ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

1. L'extradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi le Parti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore nel minimo a quattro anni.

2. L'extradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale sarà ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà personale inflitta sia di almeno due anni.



**ARTICOLO 3
TRANSITO**

Ciascuna Parte può autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

**ARTICOLO 4
EFFICACIA E MODIFICHE**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.


4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Skopje, il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza sull'interpretazione, prevale il testo inglese

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Macedonia



Bilateral agreement between the Republic of Italy and the Republic of Macedonia additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application.

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia,

Desiring to improve the cooperation in the relations between the two Countries with regard to extradition, establishing the possibility of extradition and transit with regard to nationals;

Taking into account, in particular, the importance of the fight against organised crime, corruption, money laundering and other serious criminal offences and the need for an effective international cooperation in these fields;

Considering that the provisions of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 stay in force with regard to all matters not regulated by this Agreement;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 EXTRADITION OF NATIONALS

(1) Each Contracting Party may extradite its nationals wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty imposed on them according to the domestic legislation and at the conditions provided for in the following Article 2, and for all the criminal offences for which extradition is allowed according to the national legislation within the restrictions prescribed in art.2.

ARTICLE 2 EXTRADITION OF NATIONALS FOR THE OFFENCES OF ORGANISED CRIME, CORRUPTION AND MONEY-LAUNDERING

1. The extradition of nationals for the purpose of carrying out criminal proceedings shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering punishable under the laws of both Parties by a prison sentence or a measure involving deprivation of liberty of a minimum term of at least four years.

2. The extradition of nationals for the purpose of executing a final prison sentence or measure involving deprivation of liberty shall be allowed, provided the conditions prescribed in this Agreement are met, for the criminal offences of organised crime, corruption and money-laundering in cases when the prison sentence or the measure involving deprivation of liberty imposed is of at least two years.

ARTICLE 3 TRANSIT

Each Party may authorise the transit through its territory of a national surrendered to the other Party by a third State in accordance with the Provisions of the European Convention on Extradition, and in compliance with its domestic legislation, provided that reasons of public order are not opposed to such transit.



**ARTICLE 4
ENTRY INTO FORCE**

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other, through diplomatic channels, that their respective domestic ratification procedures have been completed.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.


3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to the termination.

4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Skopje..... on this 25..... (day) of 07.....
(month) 2016..... (year), in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.
In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Macedonia



**Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
inteso a facilitarne l'applicazione**

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**ART. 1
OGGETTO**

1. Le Parti contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

- 2.1 la ricerca e l'identificazione di persone;
- 2.2 la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- 2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
- 2.4 l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- 2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- 2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
- 2.7 l'assunzione di interrogatori;
- 2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali;
- 2.9 l'esecuzione di attività autorizzate dal Tribunale o dalla Procura;
- 2.10 l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- 2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
- 2.12 la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- 2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- 2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.



ART. 2**ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile.
2. Qualora la Parte Richiesta non può dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine le Autorità indicate nell'Articolo 15, comma 1, della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.
3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

ART. 3**TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA**

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata direttamente ai sensi del paragrafo che precede dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

ART. 4**AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA**

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che la audizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in



- cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. L'audizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza l'audizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di audizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.
7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
- 7.1 le Autorità competenti di entrambi le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;
- 7.2 le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
- 7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinché eletta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;
- 7.4 la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2, l'autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'audizione, un verbale in cui è indicata la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'audizione. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso all'Autorità competente della Parte Richiesta all'Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità



indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte, al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.

ART. 5 ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

1. Su domanda della Parte Richiedente, in conformità alle disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.




4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

FATTO a Skopje, il giorno 25 del mese 07 dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, macedone e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Macedonia



Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 aimed at facilitating its application

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia;

Desiring to improve cooperation in the relations between the two countries in the field of criminal mutual assistance, also in relation to specific forms of assistance;

specifying that this agreement aims at supplementing the provisions and facilitating the application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959, which remains in force with regard to all matters not governed by this agreement;

have agreed as follows:

ARTICLE 1
SCOPE

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 (hereinafter "European Convention") and of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of mutual assistance in criminal matters;
2. Such assistance shall include, in particular:
 - 2.1 locating and identifying persons;
 - 2.2 the serving of records and documents relating to criminal proceedings;
 - 2.3 summoning witnesses, victims, persons subjected to criminal prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent Authority of the Requesting Party;
 - 2.4 obtaining and transmitting records, documents and articles of evidence;
 - 2.5 obtaining and transmitting expert opinions;
 - 2.6 taking the testimony or statements of persons;
 - 2.7 carrying out questioning;
 - 2.8 temporary transfer of persons in custody so that they may give testimony, be questioned or participate in other procedural activities;
 - 2.9 carrying out examinations and activities authorised by the Court or the Public Prosecution;
 - 2.10 carrying out investigations, searches, freezing of assets and seizures;
 - 2.11 confiscating the proceeds of criminal offence and any items related to a criminal offence;
 - 2.12 communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgments and information taken from judicial records;
 - 2.13 exchanging information on legislation;
 - 2.14 any other form of assistance not contrary to the law of the Requested Party.



ARTICLE 2
EXECUTION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE AND
POSTPONEMENT OF EXECUTION

1. When the Requested Party receives a request for legal assistance it shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that they are not contrary to the fundamental principles of its domestic legislation, and it shall give execution to the request as promptly as possible.
2. If the Requested Party may not execute the request for legal assistance in compliance with the procedures indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and indicate the conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed according to the modalities agreed upon.
3. The Requested Party may postpone the execution of a request for legal assistance if said execution would interfere with criminal proceedings ongoing in its State, and it shall communicate it to the Requesting Party.

ARTICLE 3
TRANSMISSION OF REQUESTS FOR LEGAL ASSISTANCE

1. The request for legal assistance may be addressed by the judicial authority of the Requesting Party directly to the judicial authority of the Requested Party and replies may be returned in the same way.
2. A copy of the request for legal assistance addressed directly as described in the preceding paragraph shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

ARTICLE 4
HEARING BY VIDEO - CONFERENCE

1. If person is in the territory of the Requested Party and has to be heard as a witness or expert witness by the competent Authorities of the Requesting Party, said Party may request that hearing takes place by video-conference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Hearing by video-conference may also be requested for questioning a person under investigation or criminal proceedings, if he or she consents to it and if this is not contrary to the national legislation of both Parties. In such a case, the defence counsel of the person to be heard shall be allowed to be present in the place where said person is or before the judicial Authority of the Requesting Party, and he or she shall be enabled to have distance communication with the assisted person in a confidential manner.



3. Hearing by video-conference shall take place in all cases when the person who has to be heard or questioned is in custody in the territory of the Requested Party.
4. The Requested Party shall authorise hearing by video-conference provided it has the technical means to realize it.
5. Requests for hearing by video-conference shall indicate, in addition to what is provided in Article 14 of the European Convention, the reasons why it is not suitable or possible for the person who is not in custody and who has to be heard or questioned to be present in person in the Requesting Party, and they shall also indicate the competent Authority and the persons who will receive the statement.
6. The competent Authority of the Requested Party shall summon to appear the person concerned in compliance with its domestic law.
7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:
 - 7.1 the competent Authorities of both Parties shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform the identification of the person who has to be heard and ensure that this activity is carried out in compliance with its domestic legislation. When the competent Authority of the Requested Party is of the opinion that, during the taking of evidence, the fundamental principles of its law are not being complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that said activity be carried out in compliance with said principles;
 - 7.2 the competent Authorities of both Parties shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned;
 - 7.3 at the request of the Requesting Party or of the person who has to be heard, the Requested Party shall provide, if necessary, for that person to be assisted by an interpreter;
 - 7.4 the person summoned to give statements may refuse to do so when the legislation of the Requested Party or of the Requesting Party allows it.
8. Except as provided in paragraph 7.2, the competent Authority of the Requested Party shall draw up, at the end of the hearing, a record reporting the date and place of appearance, the details of identity of the person who has been heard, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the hearing has taken place. The original of said record shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, mentioned in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.
9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.
10. The Requested Party may allow the use of technologies for video-conferencing also for purposes other than those specified in paragraphs 1 and 2 above, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.



ARTICLE 5

IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION

1. At the request of the Requesting Party, which is in accordance with article 14 of the European convention on mutual legal assistance in criminal assistance, the Requested Party shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person subjected to criminal prosecution is a holder of a bank account or accounts at any bank, or other credit or financial institution located in its territory and it shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.
2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its enquiries.
3. The assistance under this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the second notification by which the Contracting Parties shall officially communicate, through diplomatic channels, each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.
2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.
3. This Agreement shall be of unlimited duration. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. Termination shall be effective six months after the date of reception of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started prior to termination.
4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even though the relevant criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Skopje on this 25 (day) of 07 (month) 2016 (year) in two originals in the Italian, Macedonian and English languages, both texts being equally authentic.

In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy

For the Republic of Macedonia





18PDL0028050